



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

OGGETTO : UDIENZE A DISTANZA NEL PERIODO EMERGENZIALE E POST- EMERGENZIALE

DECRETO

IL PRESIDENTE

visto l'art. 16, co a 4, del d. l. n. 119 del 2018, come da ultimo modificato dall'art. 135, co. 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente (tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale), quella della disciplina dell'udienza a distanza a regime;

visto l'art. 27 d. l., n. 137 del 2020, avente ad oggetto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze nel processo tributario, anche da remoto, per il solo periodo emergenziale;

vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1230/2020, del 10 novembre 2020 "Indicazioni relative alla fissazione e alla trattazione delle udienze ";

vista la nota del Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria - Prot. 6265 del 13/11/ 020 "Nuovo applicativo e nuove funzionalità per la gestione delle "Udienze Distanza" ;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore Generale delle Finanze n. 44 del 6/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 13-11-2020;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direttore Generale delle Finanze n. 46 dell' 11/11/2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 28 del 16-11-2020, contenente l'individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16 comma 4, del D.L. n. 119/2018 e art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuta la necessità di indicare i criteri per individuare "le controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza" (art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato), tenuto conto che anche per il futuro per le caratteristiche tecniche e di durata di ciascun collegamento le udienze a distanza potranno avvenire per un numero necessariamente limitato di ricorsi ;

ritenuto di dovere indicare i suddetti criteri come infra B) per il periodo post-emergenziale ;

ritenuto che per il periodo emergenziale la trattazione dei processi "da remoto " deve essere autorizzata in via generale, su istanza di parte, da tenersi secondo quanto previsto nel Decreto n. 46/2020 ed in applicazione delle Linee guida dettate dal Ministero per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito del Ministero all'indirizzo <https://vv.vvw.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad> ;

DISPONE

A) per il PERIODO EMERGENZIALE

1) ad integrazione del proprio decreto del 2.11.2020 , per tutto il periodo di emergenza (attualmente fino al 31 gennaio 2021, o fino a data successiva, se vi sarà proroga da parte dell'Autorità nazionale), restando comunque escluse (data la situazione epidemiologica) le udienze pubbliche " in presenza", è autorizzato in via generale e su domanda di parte, ai sensi dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, lo svolgimento delle udienze pubbliche, anche parzialmente, con collegamento da remoto; **è indispensabile** – stanti le problematiche organizzative connesse, anche di tempestiva programmazione dei collegamenti – **che sia la parte interessata a chiedere la udienza con collegamento da remoto con apposita istanza, da notificare anche alle controparti almeno due giorni liberi prima della data fissata ;**

2). ove non vi sia tempestiva né richiesta della parte di VDC come sopra né pervenga apposita istanza ex art. 27 co. 2 d.l. n° 137/20 (da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni anteriori

alla data fissata per la trattazione) con cui la parte "insista" per la discussione in presenza, **le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica in detto periodo passano in decisione sulla base degli atti;**

3) nel caso in cui sia stata precedentemente chiesta, ex art. 34 d.lsv 546, la discussione in presenza, la parte ha facoltà di chiedere, nell'istanza di cui al punto precedente, la trattazione scritta; altrimenti si procederà con udienza da remoto, in videoconferenza (VDC), previa verifica della sussistenza delle necessarie condizioni tecnico-operative;

4) ove non sia possibile programmare la VDC all'udienza fissata, ovvero sussistano altre ragioni di natura processuale o tecnica, la controversia sarà rinviata ad altra udienza o a nuovo ruolo; allo stesso modo in caso di trattazione scritta verrà fissato un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica;

5) le udienze pubbliche da remoto si svolgeranno sulla piattaforma Skype for Business, secondo le modalità previste dal Decreto n. 46/2020 e seguendo le linee guida tecnico operative per le parti processuali e per il collegio giudicante, pubblicate sul sito ministeriale;

6) per le camere di consiglio, ove non sia possibile utilizzare la piattaforma di cui sopra, è autorizzata la possibilità di svolgimento da remoto, anche parzialmente, con l'utilizzo di altre analoghe adeguate tecnologie (piattaforme di videoconferenza o altri strumenti di comunicazione collegiale) su disposizione del Presidente del Collegio ex art. 27 d.l. 137 cit.

B) Per il PERIODO ORDINARIO

7. A decorrere dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 16 comma 4, ultima parte del D.L. n. 119/2018, come modificato, i criteri prioritari e di precedenza, per la individuazione delle controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza, saranno:

1) cause rientranti nella previsione dell'art. 30, co. 2, prima e seconda parte, del d.l. 546 del 1992;

2) maggiore anzianità di iscrizione a ruolo delle cause;

3) domicilio del difensore, dell'Agenzia o dell'Ente che si difenda in proprio, in luogo diverso da quello in cui ha sede la CTR.

I criteri suddetti nonché le disposizioni organizzative potranno essere adeguati in prosieguo sulla base anche dei pareri e proposte che perverranno dagli Ordini in indirizzo e dalla DRE.

9. Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto sono quelle indicate nei seguenti atti normativi o regolamentari: a) art. 16 D.L. n. 119/2018, come modificato; b) Decreto n. 46/2020 del Direttore Generale delle Finanze; c) "Linee guida tecnico-operative per le parti processuali" e "Linee guida tecnico-operative per i giudici tributari" - "Udienza a distanza - Sogei-MEF Dipartimento delle Finanze", consultabili all'indirizzo ministeriale <https://www.giustizia tributaria.eov.it/gt/uad>.

Si comunichi a tutti i giudici della CTR, al Direttore della CTR ed ai segretari di sezione; al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Aosta, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate.

li 5 gennaio 2021

Il Presidente

R. Punzo

